

HOCKEY PISTA Regolamento Gare e Campionati 2025/26

Approvato con delibera del Presidente Federale n. 52 del 23 giugno 2025 Aggiornato con delibera del Presidente Federale n. 78 del 22 settembre 2025



Sommario

PARTE I – L'ATTIVITA' HOCKEYSTICA FEDERALE	
TITOLO I - NORME GENERALI	
Art. 1 – Definizione di attività hockeystica federale	
Art. 2 – Richiamo al Regolamento Ufficiale internazionale	5
Art. 2 bis – Deroghe a Regolamento Internazionale sull'uso dei pattini	
Art. 3 – Omologazione delle gare	
Art. 4 – Orari delle gare	
Art. 5 – Recupero delle gare	
Art. 6 – Obbligo di disputare le gare	
Art. 7 – Mancata disputa della gara	
Art. 8 - Ritiro da una gara in corso	
Art. 9 – Ritardata presentazione in pista	6
TITOLO II – CAMPIONATI	
Art. 10 - Competenze	7
Art. 11 – Iscrizione ai campionati	
Art. 12 – Rinuncia al campionato di competenza	7
Art. 13 – Gironi e calendari	7
Art. 14 – Sospensione dei campionati	7
Art. 15 – Ritiro di una squadra prima della pubblicazione del calendario	8
Art. 16 – Ritiro o esclusione dopo la pubblicazione del calendario	8
Art. 17 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia	8
TITOLO III - AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO	10
Art. 18 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR	
Art. 19 – Gare amichevoli	
Art. 20 – Tornei	
Art. 21 – Centri tecnici e centri vacanza	
Art. 22 – Attività all'estero	
Art. 23 – Attività senza autorizzazione FISR	
TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO	13
Art. 24 – Indicazione di un impianto di gara	
Art. 25 – Caratteristiche specifiche degli impianti di gara	
Art. 26 – Disponibilità degli spogliatoi e dell'impianto di gara	
Art. 27 – Deroghe alle dotazioni tecniche dell'impianto di gara	
Art. 28 – Accesso alla pista di gioco e alle zone riservate	
Art. 29 – Accesso dila pista di gioco e dile zone riservare	
Art. 30 – Indisponibilità dell'impianto di gara	
Art. 31 – Irregolarità della pista di gioco	
Art. 32 – Impraticabilità della pista di gioco	
Art. 33 – Implaticabilità della pista di gioco	
Art. 34 – Ordine pubblico in occasione di gare senior	
Art. 35 – Tutela di arbitri, commissari di campo, dirigenti federali e squadra ospite	
Art. 36 – Dirigente addetto agli arbitri	
7.11. 07 001 VIZIO 301 III 0110 01 PIII 110 30000130	ı C
TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI	
Art. 38 – Formazione delle squadre	
Art. 39 – Allenatore – Obblighi, deroghe e incompatibilità	19

Art. 40 – Primo dirigente – Obblighi e deroghe	19
Art. 41 – Numero minimo di atleti per iniziare una gara – Portiere di riserva	
Art. 42 – Capitano e vice capitano della squadra	
Art. 43 – Compiti del capitano	19
Art. 44 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli	20
Art. 45 – Documenti validi per la identificazione delle persone	21
Art. 46 – Posizione irregolare di un tesserato	21
Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento	21
TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA E DOCUMENTI DI GARA	
Art. 48 – Personale necessario per lo svolgimento delle partite	
Art. 49 – Compiti degli arbitri	
Art. 50 – Verbale di gara	
Art. 51 – Cronometrista	
Art. 52 – Cronometrista addetto ai 45"	
Art. 53 – Segnapunti	
Art. 54 – Commissario di campo	
Art. 55 – Commissione tecnica di campo	24
PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA	26
TITOLO VII - SANZIONI	
Art. 56 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri	
Art. 57 – Perdita della gara	
Art. 58 – Squalifica della pista di gioco	
Art. 59 – Efficacia della squalifica della pista	
Art. 60 – Decorrenza della squalifica della pista	
Art. 61 – Esecuzione della squalifica della pista	
Art. 62 – Squalifica di un tesserato	
Art. 63 – Espulsioni e notifica della squalifica	
Art. 64 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica	28
TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI	
Art. 65 – Validità dei documenti ufficiali	
Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare	
Art. 67 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati	
Art. 68 – Reclami tecnici	
Art. 69 – Norme generali	
Art. 70 – Irregolarità della pista	
Art. 71 – Posizione irregolare di un tesserato	
TITOLO IX - VARIE	
Art. 73 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile	
Art. 74 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari per menomazion	
temporanee	32
Art. 75 – Durata della gara	32
PARTE III – GESTIONE CAMPIONATI	
TITOLO X – GESTIONE DEI CAMPIONATI	
Art. 76 – Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia	
Art 77. Obbliga dalla sociatà al rimatta dalla disposizioni arganizzativa	
Art. 77 – Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative	
Art. 79 – Ciario di iriizio degli iricorrii	
The state of the s	

Art. 80 – Priorità dei campionati sulla stessa pista	33
Art. 81 – Squadre che giocano nel medesimo impianto	
Art. 82 – Deposito dei documenti ufficiali di gara	
Art. 83 – Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata	34
Art. 84 – Obbligo di inserimento dei dati online	
Art. 85 – Comunicazione dei dati statistici e informativi	
PARTE IV – COMUNICAZIONE	34
TITOLO XI - NORME PER I RAPPORTI CON I MEDIA	35
Art. 86 – Oggetto della regolamentazione media	35
OBBLIGHI E MODALITA' CONNESSE AL RAPPORTO CON EMITTENTE ESCLUSIVISTA	35
Art. 87 – Gare in telecronaca diretta	35
Art. 88 – Spazi pubblicitari a favore di FISR	35
Art. 89 – Fornitura delle immagini a TV locali in occasione di dirette su emittente esclusi	vista
nazionale	35
MODALITA' OPERATIVE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA	
Art. 90 – Obbligo di ufficio stampa e addetto stampa	
Art. 91 – Accredito dei collaboratori dell'ufficio comunicazione FISR	36
Art. 92 – Accredito di giornalisti, fotografi o persone riconosciute dall'ufficio comunicaz	zione
FISR	36
Art. 93 – Riprese private da parte dei club con finalità di studio	36
NORME PER LE EMITTENTI CHE TRASMETTONO PARTITE DI SINGOLE SOCIETA' AFFILIATE	
Art. 94 – Modalità per le riprese televisive	36
Art. 95 – Obbligo al rispetto delle norme	
Art. 96 – Rilascio del nulla osta per la trasmissione	
Art. 97 – Consegna dei video delle gare	
Art. 98 – Richiesta di accredito	37
Art. 99 – Esercizio del diritto di cronaca per altri soggetti	37
Art. 100 – Regolamentazione della trasmissione in diretta delle partite da parte di emitt	enti
che fanno riferimento alle singole squadre	37
PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEI VIDEO SULLA WEB TV UFFICIALE DEL CAMPIONATO	
Art. 101 – Dirette streaming e highlights sulla web TV del campionato	
Art. 102 – Esenzione dagli obblighi in caso di diretta su emittente esclusivista nazionale. Art. 103 – Comunicazione del nome del responsabile per dirette streaming e upload de	
video	38

PARTE I – L'ATTIVITA' HOCKEYSTICA FEDERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Definizione di attività hockeystica federale

L'attività hockeystica federale comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle norme emanate annualmente da World Skate, nell'ambito delle competizioni delle diverse categorie agonistiche e non agonistiche, nonché le gare valevoli per manifestazioni e tornei debitamente autorizzati da World Skate.

Art. 2 – Richiamo al Regolamento Ufficiale internazionale

L'attività hockeystica federale si svolge nel pieno rispetto del Regolamento Ufficiale internazionale vigente, approvato da World Skate e composto da Regole del gioco, Regolamento tecnico e Regole di arbitraggio.

In particolare, per l'assegnazione dei punti in classifica e per l'ordinamento della classifica si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 33 delle Regole del Gioco.

Gli articoli seguenti definiscono norme aggiuntive o deroghe rispetto a quanto previsto dalle citate norme.

Art. 2 bis – Deroghe a Regolamento Internazionale sull'uso dei pattini

Abrogato poiché quanto previsto fa ora parte del regolamento internazionale.

Art. 3 – Omologazione delle gare

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte del giudice sportivo competente e la pubblicazione sui comunicati ufficiali.

Art. 4 – Orari delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nei giorni, agli orari e sulle piste indicate nei comunicati ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate per giustificati motivi dagli organi competenti previa richiesta scritta, corredata dall'accettazione della squadra avversaria, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro.

In casi eccezionali le variazioni potranno essere concesse anche senza il benestare della squadra avversaria a insindacabile giudizio dell'organo competente.

Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti possono essere tenuti a versare una tassa nella misura annualmente fissata.

Art. 5 – Recupero delle gare

Il recupero delle gare (non iniziate, non terminate, annullate) è regolato dalle disposizioni degli organi competenti le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura della stessa squadra, soggetto affiliato o organo federale al quale competeva l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 6 – Obbligo di disputare le gare

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e portare a termine le gare. Ogni infrazione a tale norma comporta l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dalla squadra che si sia rifiutata di iniziare la gara o di portarla a termine.

In merito alle condizioni che non hanno consentito l'inizio dell'incontro o ne hanno determinato la sospensione, le squadre possono avanzare le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegate al rapporto arbitrale.

Art. 7 – Mancata disputa della gara

La squadra che comunica di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara o che non si presenta in pista entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara dovrà fornire al giudice competente le cause di forza maggiore e le relative documentazioni probatorie che hanno causato la mancata presenza in pista operando nel seguente modo:

- a) avvisando l'organo preposto con e-mail entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara;
- b) inviando all'organo preposto a mezzo e-mail le motivazioni della mancata presentazione in pista entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara. È fatto salvo il diritto a completare la documentazione necessaria in una fase successiva nei casi di forza maggiore.

Nel caso in cui il giudice ritenga accertate le cause di forza maggiore, rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara.

Nel caso in cui il giudice non ritenga accertate le cause di forza maggiore, disporrà:

- a) la comminazione dell'ammenda fissata dal consiglio federale a carico della società che non si è presentata in pista;
- b) l'indennizzo a favore della squadra avversaria a ristoro delle spese sostenute in occasione della gara non disputata;
- c) il pagamento della tassa gare previsto per la partita non disputata;
- d) la vittoria a tavolino per 10-0 a favore della squadra avversaria e un punto di penalizzazione in classifica. Nel caso di concentramenti o di partite ad eliminazione con gare di andata e ritorno, disporrà l'immediata esclusione della squadra dalla competizione.

Se una squadra accumula due sconfitte a tavolino per effetto del precedente comma nella stessa competizione sarà retrocessa all'ultimo posto della classifica con zero punti e immediatamente esclusa dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento. In occasione di una manifestazione a concentramento, la mancata disputa della gara viene considerata unica, indipendentemente dal numero di partite non disputate; in questo caso, la squadra è immediatamente estromessa dalla competizione senza ulteriori conseguenze a condizione che non ci siano precedenti simili nel corso della stagione. Nel caso in cui la squadra avesse già accumulato una precedente mancata disputa di una gara, si applicano le norme previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 8 - Ritiro da una gara in corso

La squadra che abbandona la gara nel corso di una attività hockeystica federale sarà eliminata dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 9 – Ritardata presentazione in pista

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenta in pista in ritardo rispetto all'ora fissata per l'inizio della gara, ma entro i 60 minuti successivi all'ora stabilita per l'inizio della stessa, sarà soggetta al pagamento dell'ammenda prevista.

Nelle gare a concentramento il tempo di attesa di cui al punto precedente è ridotto a 5 minuti.

TITOLO II - CAMPIONATI

Art. 10 - Competenze

Il consiglio federale stabilisce annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento e le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Le competenze tecniche e organizzative per la gestione delle competizioni sono così suddivise:

- STHP organizza i campionati nazionali e le fasi nazionali dei campionati giovanili che le prevedono.
- I comitati regionali organizzano le fasi regionali dei campionati giovanili secondo le disposizioni stabilite dal consiglio federale e dal Settore Tecnico Nazionale.
- Il giudice sportivo nazionale assume i provvedimenti di sua competenza relativamente ai campionati nazionali e alle fasi nazionali dei campionati giovanili che le prevedono.
- I giudici territoriali assumono i provvedimenti di loro competenza relativamente alle fasi regionali dei campionati giovanili.

Art. 11 – Iscrizione ai campionati

Le domande di iscrizione ai campionati devono essere inviate al Settore Tecnico Nazionale nei modi e nei termini stabiliti annualmente dalle norme organizzative approvate dal consiglio federale.

Il Settore Tecnico Nazionale ha la facoltà di accettare iscrizioni ai campionati pervenute dopo la scadenza dei termini se l'attività a cui si riferiscono non ha ancora avuto inizio.

Art. 12 – Rinuncia al campionato di competenza

Se una squadra rinuncia al campionato seniores a cui ha titolo di partecipare, potrà essere punita con un'ammenda e potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

Il posto lasciato vacante dalla squadra che ha rinunciato sarà così attribuito:

- 1. Se la squadra che ha rinunciato aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore, la squadra ad avere diritto al ripescaggio è la prima delle squadre non promosse della categoria inferiore.
- 2. Se la squadra che ha rinunciato non aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore o se anche la prima delle squadre non promosse rinuncia all'iscrizione, il ripescaggio procederà nel modo seguente:
 - a) Hanno diritto per prime al ripescaggio le squadre retrocesse al termine del campionato in cui si è verificata la mancata iscrizione, nell'ordine in cui si sono classificate.
 - b) Hanno diritto successivamente al ripescaggio le squadre non promosse della categoria inferiore partendo dalla seconda e procedendo fino a quando è possibile determinare univocamente la classifica del campionato.

Nel caso in cui, dopo avere applicato i procedimenti previsti da questo articolo, il campionato risultasse ancora incompleto, è facoltà del consiglio federale integrare l'elenco delle squadre partecipanti fino al numero stabilito secondo propri criteri.

Art. 13 – Gironi e calendari

Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli organi competenti definiscono la composizione di eventuali gironi e il calendario delle gare.

In caso di necessità, gli organi competenti possono disporre d'ufficio variazioni del calendario. Le decisioni in merito alla composizione dei gironi, alla formulazione dei calendari e alla loro gestione sono immediatamente esecutive e inappellabili.

Art. 14 – Sospensione dei campionati

I campionati possono essere sospesi in occasione di partite e tornei internazionali.

Art. 15 – Ritiro di una squadra prima della pubblicazione del calendario

Se una società, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira dal campionato senior di competenza della propria squadra (maschile o femminile) prima della pubblicazione del calendario gare, subirà la perdita della tassa di iscrizione, sarà punita con l'ammenda prevista e potrà iscriversi solamente al campionato senior nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta. Salvo gli effetti sugli eventuali contratti di lavoro sportivo per i quali si rimanda al contenuto dei contratti stessi e alla normativa specifica federale:

- gli atleti di categoria senior e under 23 tesserati per la società ritirata saranno liberi di tesserarsi per altre società e non saranno tenuti al pagamento del premio di formazione tecnica e dell'indennizzo di addestramento che risulteranno assolti;
- gli atleti in prestito rientreranno presso le società di appartenenza
- gli utilizzi per categoria e per disciplina saranno annullati;
- le tessera gara emesse saranno annullate.

Tutti i tesserati sopra citati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 16 – Ritiro o esclusione dopo la pubblicazione del calendario

Se una squadra si ritira, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dal campionato di competenza dopo la pubblicazione del calendario gare, subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista.

Il ritiro della squadra, o l'esclusione per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dopo l'inizio di un campionato senior comporta per i tesserati quanto previsto dall'articolo precedente.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8, non potrà più svolgere nessuna attività nel corso della stagione sportiva.

La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso e nella stagione successiva potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

In merito alle partite disputate dalla squadra che si ritira o viene esclusa dal campionato:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono prima che la squadra abbia disputato tutte le partite del girone di andata, saranno annullate tutte le gare disputate dalla squadra ritirata o esclusa;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo che la squadra ha disputato tutte le partite del girone di andata, per tutte le partite del girone di ritorno (giocate e da giocare) verrà assegnata la sconfitta per 10-0; restano validi tutti i risultati ottenuti nel girone di andata.

Nei gironi a concentramento, nelle gare ad eliminazione diretta e nei tornei, la squadra che si ritira o viene esclusa sarà eliminata e saranno annullate tutte le gare che la squadra ha disputato o deve disputare.

Art. 17 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia

Ogni anno le squadre prime classificate al termine del campionato italiano di serie A1 maschile e di serie A femminile sono proclamate campioni d'Italia dal consiglio federale e sono autorizzate a fregiare le maglie sociali con lo scudetto tricolore per tutta la durata della stagione sportiva successiva.

Le squadre che si aggiudicano il campionato di Serie A1 e la Coppa Italia in qualsiasi categoria

hanno il stagione	diritto di fregiare sportiva successiv	le maglie so a quando gio	ciali con la c ocano nella m	occarda tricc edesima cate	olore per tutto goria.	a la durato	ı della

<u>TITOLO III - GARE AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E CENTRI VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO</u>

Art. 18 – Attività organizzata da soggetti affiliati a Skate Italia

I soggetti regolarmente affiliati a Skate Italia che intendono organizzare gare amichevoli, tornei, centri tecnici e centri vacanza usufruendo dei servizi federali (uso del marchio Skate Italia, copertura assicurativa, arbitri, giustizia sportiva, ecc.), devono essere esplicitamente autorizzati da Skate Italia cui deve essere fatta richiesta nei modi specificati dagli articoli seguenti.

Art. 19 – Gare amichevoli

Sono considerate gare amichevoli le partite disputate tra squadre senior di società diverse che non sono gare ufficiali, ma che sono comunque esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Chi organizza la gara amichevole deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 10 giorni prima della disputa della gara amichevole e deve riportare il luogo e l'orario dell'incontro e i nomi delle squadre partecipanti.

Il Settore Tecnico Nazionale, attraverso il CUG, provvederà a designare gli arbitri della partita e ad informare l'organizzatore dei relativi costi arbitrali. Le designazioni arbitrali per gare amichevoli non possono generare costi per Skate Italia.

Le gare amichevoli non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva.

Per le gare amichevoli è obbligatorio indossare divise numerate e presentare all'arbitro la lista degli atleti utilizzati (in numero anche superiore a quello previsto dalle norme). Non è obbligatoria la redazione del verbale di gara cartaceo; nei casi che lo richiedano (infortuni, provvedimenti disciplinari rilevanti, ecc.) l'arbitro è tenuto ad inviare il supplemento di verbale all'organo di giustizia sportiva competente.

Per disputare una gara amichevole è obbligatoria, come minimo, la presenza del DAE e di un addetto abilitato al suo eventuale utilizzo.

Art. 20 - Tornei

Sono considerati tornei tutte le manifestazioni che coinvolgano tre o più squadre e che sono esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Tutti i tornei, senior o giovanili, sono soggetti ad autorizzazione degli organi competenti.

Chi organizza il torneo deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A e B o squadre di qualunque categoria provenienti da più regioni; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio del torneo congiuntamente al regolamento del torneo che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato a Skate Italia che organizza il torneo
- b) l'esatta denominazione del torneo
- c) la categoria o l'età dei giocatori ammessi a partecipare al torneo
- d) gli impianti di gioco omologati in cui si disputeranno le gare
- e) l'elenco delle squadre che partecipano al torneo
- f) il regolamento, la formula di svolgimento del torneo e il calendario dettagliato delle gare
- g) eventuali richieste di deroga alle norme vigenti e la dichiarazione che in ogni altro caso verranno adottate le norme vigenti.

L'organo di Skate Italia a cui è stata inoltrata la richiesta dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta. L'autorizzazione potrà essere subordinata a modifiche unilaterali del regolamento del torneo.

Settore Tecnico Nazionale o il comitato regionale, attraverso il corrispondente CUG, provvederanno

a nominare la commissione tecnica di campo, a designare gli arbitri per il torneo e ad informare l'organizzatore dei relativi costi. Le nomina della commissione tecnica di campo e le designazioni arbitrali per i tornei non possono generare costi per Skate Italia. L'omologazione provvisoria dei risultati del torneo è compito della commissione tecnica di campo e dovrà essere ratificata dal giudice sportivo nazionale per i tornei autorizzati dal Settore Tecnico Nazionale e dal giudice territoriale per i tornei autorizzati dal comitato regionale.

I tornei non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva.

Per tutte le partite dei tornei è obbligatoria la redazione del verbale di gara (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte della commissione tecnica di campo (o, in assenza, dell'organizzatore) all'organo di giustizia competente (giudice nazionale o giudice territoriale).

Art. 21 – Centri tecnici e centri vacanza

Sono considerati centri tecnici quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati Skate Italia, della durata di uno o più giorni, in cui l'hockey su pista assume parte preponderante nel programma quotidiano.

Sono considerati centri vacanza quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati Skate Italia che, tra le proprie attività, prevedono anche la presenza non preponderante dell'hockey su pista.

Chi organizza centri tecnici o centri vacanza deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività congiuntamente al programma tecnico del centro che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato a Skate Italia che organizza il torneo
- b) il nome del responsabile tecnico del centro che deve essere in possesso della qualifica di allenatore di terzo livello e dei tecnici utilizzati per le attività hockeystiche che devono essere in regola con il tesseramento
- c) il luogo e il periodo di svolgimento del centro
- d) le fasce di età o le categorie a cui è rivolto il centro
- e) un dettagliato programma tecnico, sottoscritto dal responsabile tecnico del centro, che riporti le attività legate all'hockey su pista previste nel corso del centro
- f) il programma di massima delle attività non hockeystiche previste nel corso del centro per i centri di durata superiore a un giorno, le informazioni logistiche sulla sistemazione alberghiera dei partecipanti al centro
- g) copia di una polizza assicurativa a favore dei partecipanti al centro, appositamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore del centro equipollente o migliorativa rispetto a quella in essere presso Skate Italia verso i propri tesserati

Per la presenza di attività promiscue, durante la partecipazione a centri tecnici o centri vacanza i tesserati Skate Italia non possono ricorrere alla copertura assicurativa stipulata da Skate Italia in favore dei propri tesserati.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 22 – Attività all'estero

La partecipazione di squadre a tornei, gare amichevoli o altre manifestazioni hockeystiche all'estero deve essere autorizzata da STHP.

La richiesta deve essere inviata di norma almeno 30 giorni prima del trasferimento all'estero congiuntamente alla lettera di invito del soggetto organizzatore.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 23 – Attività senza autorizzazione Skate Italia

In caso di attività senza autorizzazione di Skate Italia è fatto esplicito divieto:

- a) di utilizzare il marchio o il nome di Skate Italia, anche in modo indiretto
- b) di utilizzare i titoli assegnati da Skate Italia al fine di identificare le squadre partecipanti o singoli atleti (a titolo di esempio non esaustivo, definire una squadra "Campione d'Italia" o "Squadra di serie A", oppure un atleta "capocannoniere del campionato" o "giocatore della nazionale", oppure un tecnico "allenatore di 3° livello Skate Italia")
- c) di utilizzare divise di gioco riportanti loghi o marchi di Skate Italia o di soggetti ad essa affiliati (comprese le società partecipanti ai campionati)
- d) agli arbitri, di utilizzare le divise ufficiali di gara
- e) in generale, di porre in essere qualunque azione che coinvolga in qualsiasi modo Skate Italia, i suoi affiliati e i suoi tesserati al fine di trarne un vantaggio per gli organizzatori dell'attività

Nel caso in cui Skate Italia ritenesse non rispettato quanto previsto dal presente articolo procederà nel seguente modo:

- nei confronti di soggetti non affiliati o non tesserati Skate Italia, valutando l'opportunità di adire le vie legali
- nei confronti di soggetti affiliati o tesserati Skate Italia, valutando l'opportunità di deferirli agli organi di giustizia.

Ogni affiliato o tesserato Skate Italia che partecipa ad attività non esplicitamente autorizzata da Skate Italia solleva Skate Italia da ogni responsabilità circa ogni tipo di conseguenza.

TITOLO IV - IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO

Art. 24 – Indicazione di un impianto di gara

Contestualmente all'iscrizione al campionato, ogni società deve indicare la disponibilità per le gare interne di una pista sul territorio del comune in cui si trova la propria sede. Le società che hanno sede in un comune sul cui territorio non esiste un impianto omologato per il campionato di hockey su pista a cui ci si iscrive possono indicare un impianto in altro comune, purchè si trovi a distanza massima di 50 km da quello della sede. Il STNH può disporre deroghe motivate a questa limitazione. Copia del verbale di omologazione della pista per lo specifico campionato di hockey su pista (rilasciato da Skate Italia o da soggetti delegati) e copia del certificato di agibilità dell'impianto (rilasciato dal comune nel cui territorio di trova l'impianto) devono essere tenuti agli atti della società ed esibiti all'occorrenza.

L'impianto di gara deve rispettare le norme del regolamento tecnico dell'hockey su pista.

Art. 25 – Caratteristiche specifiche degli impianti di gara

La capienza minima degli impianti, risultante da apposito provvedimento delle competenti autorità pubbliche, è fissata come segue:

- Attività di serie A1:
 - o 800 spettatori per le partite di stagione regolare e quarti di finale play off scudetto.
 - o 1.000 spettatori per semifinali di play off scudetto, finali di Coppa Italia.
 - 1.200 spettatori per finali di play off scudetto
- Attività di serie A2:
 - o 300 spettatori per tutte le partite
- Attività di serie B e giovanili
 - o 99 spettatori per tutte le partite

Il settore tecnico può derogare alla capienza minima degli impianti per giustificati motivi e solo in situazioni straordinarie e limitate nel tempo.

Il recinto ufficiale deve essere convenientemente delimitato, protetto e inaccessibile al pubblico. Le panchine delle due squadre non possono essere a diretto contatto con il pubblico e devono essere adeguatamente messe al riparo dal possibile lancio di oggetti, da sputi o da possibili atti di intemperanza del pubblico.

L'impianto di gioco deve essere dotato di un ingresso sicuro e presidiato ad uso esclusivo delle autorità, dei direttori di gara, di eventuali commissari e degli atleti delle due squadre. In assenza di tale ingresso riservato, la società ospitante dovrà provvedere alla sicurezza delle persone citate con l'ausilio delle autorità di pubblica sicurezza o di apposito personale (stewards).

Gli impianti in cui si giocano partite di serie A1 devono essere obbligatoriamente dotati di tribuna stampa opportunamente attrezzata con tavoli, sedie, corrente elettrica e connessione wi-fi per il lavoro dei giornalisti accreditati. La tribuna stampa deve poter ospitare almeno 5 giornalisti, oltre alle eventuali postazioni televisive. Per le semifinali e la finale scudetto e per la finale di Coppa Italia la tribuna stampa deve essere in grado di ospitare almeno 10 giornalisti, oltre alle eventuali postazioni televisive. Il mancato rispetto delle norme relative alla tribuna stampa comporta l'ammenda prevista.

È opportuno che l'impianto di gara sia dotato anche di una sala stampa per le interviste e le conferenze stampa e di una tribuna riservata alle autorità.

Relativamente alle prescrizioni di questo articolo è possibile richiedere una motivata e specifica deroga al STHP. La deroga eventualmente concessa avrà valore fino al termine della stagione sportiva per cui viene rilasciata.

Art. 26 – Disponibilità degli spogliatoi e dell'impianto di gara

Gli spogliatoi delle squadre, quelli degli arbitri e la pista di gioco devono essere messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita.

Detti termini possono essere ridotti se l'impianto che deve ospitare la partita è occupato da altra manifestazione organizzata da un soggetto affiliato al CONI. In ogni caso, alle squadre devono essere garantiti almeno 20 minuti di tempo per il riscaldamento ad eccezione delle partite inserite nel calendario di tornei o concentramenti.

Art. 27 – Dotazioni tecniche dell'impianto di gara e deroghe specifiche

In merito alla dotazione di dispositivi elettronici prevista dall'art. 7 del Regolamento Tecnico Internazionale si specifica quanto segue:

- Il tabellone elettronico (o più tabelloni, se necessario, purché sincroni tra loro) deve riportare obbligatoriamente: il tempo di gioco, il risultato, i falli di squadra. Tutte le informazioni devono essere chiaramente visibili dai giocatori e dagli arbitri in pista, dalle persone in panchina e dal pubblico.
- il segnalatore acustico che indica la fine dei tempi di gioco deve essere connesso al cronometro ufficiale di gara e deve emettere il segnale acustico in modo automatico al termine del tempo di gioco, senza alcun intervento esterno. Il segnale acustico emesso deve essere sufficientemente forte da poter essere chiaramente udito dai giocatori e dagli arbitri in pista, dalle persone in panchina e dal pubblico.
- l'utilizzo di un segnalatore acustico manuale è consentito, in via del tutto eccezionale, solamente in caso di improvviso guasto del segnalatore automatico.
- il cronometrista ufficiale di gara è l'unica persona autorizzata a controllare il tempo di gioco e lo deve fare utilizzando il cronometro ufficiale visibile a tutti (tabellone elettronico). In caso di utilizzo di segnalatore acustico manuale, è suo compito attivarlo quando previsto. La supervisione sul lavoro del cronometrista è compito dell'arbitro ausiliario, quando designato.
- Due display indicatori dei 45" devono essere posizionati dietro a ciascuna porta, in posizione ben visibile dai giocatori e dagli arbitri in pista, dalle persone in panchina e dal pubblico. Il loro segnalatore acustico deve poter essere chiaramente udito da tutti.

Tutti gli impianti di gara in cui si praticano attività agonistiche devono essere dotati di una connessione a internet e di un personal computer per la gestione digitale del verbale di gara. La connessione deve essere utilizzabile negli spogliatoi delle squadre e degli arbitri e al tavolo ufficiale di gara.

Nelle seguenti competizioni è facoltativo l'utilizzo degli indicatori dei 45" e l'utilizzo delle torrette di segnalazione dei time out e del 10' fallo:

- Fasi di qualificazione della Coppa Italia e del campionato di Serie B
- Fasi zonali e spareggi nazionali dei campionati giovanili
- Tornei il cui regolamento non lo preveda espressamente

Art. 28 – Accesso alla pista di gioco e alle zone riservate

Da un'ora prima dell'inizio dell'incontro e fino a quando gli arbitri non hanno lasciato la pista al termine della partita, possono accedere alla pista e alle zone riservate soltanto le persone autorizzate: atleti e persone dotate di regolare tessera gare.

Gli spogliatoi e i loro corridoi di accesso devono essere interdetti al pubblico da 60 minuti prima dell'inizio e fino a 60 minuti dopo il termine della gara. Tutte le persone che accedono alla zona spogliatoi devono essere chiaramente identificabili tramite tessera gara (per i tesserati Skate Italia) o cartellino personale per gli addetti all'impianto del cui comportamento risponde in toto la squadra ospitante.

Al termine della partita, nessun tesserato, esclusi gli atleti, può accedere alla pista di gioco fino al completamento del saluto al pubblico e alla panchina avversaria. Il mancato rispetto del divieto comporta l'esibizione di un cartellino rosso a danno dei trasgressori.

I tesserati espulsi definitivamente nel corso della partita devono recarsi negli spogliatoi e non possono accedere alla pista, alle zone riservate e alle aree aperte al pubblico fino a 30' dopo la conclusione della partita, salvo diversa disposizione della commissione tecnica di campo o del commissario di campo, quando presenti.

Art. 29 – Efficienza della pista di gioco e dell'impianto di gara

La squadra ospitante è l'unica responsabile della agibilità, regolarità ed efficienza della pista di gioco, delle segnature, delle sue attrezzature e dell'impianto di gara e di tutti i suoi spazi.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, le responsabilità di cui al precedente comma competono al soggetto incaricato dell'organizzazione.

Nel caso di concentramenti, la responsabilità è del soggetto organizzatore del concentramento.

Art. 30 – Indisponibilità dell'impianto di gara

L'organo competente, messo a conoscenza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della partita della indisponibilità documentata dell'impianto di gara, potrà disporre le variazioni che riterrà più opportune che saranno inappellabili e immediatamente esecutive.

Art. 31 – Irregolarità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante la gara.

Se, prima dell'inizio della gara, gli arbitri accertano l'esistenza di gravi irregolarità della pista, delle segnature o di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara, concederanno 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita alla squadra ospitante per rimuovere gli inconvenienti segnalati. Se ciò non avverrà, gli arbitri non daranno inizio alla gara.

La squadra ospitante sarà punita con la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 e con la relativa ammenda.

In ogni caso, gli arbitri segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

Se gli arbitri accertano l'esistenza di irregolarità della pista di gioco, delle segnature o di attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara, ma non ravvisano gli estremi per sospendere la disputa della partita, segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

La squadra responsabile della efficienza della pista gioco sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale per ogni irregolarità rilevata e segnalata dagli arbitri.

Art. 32 – Impraticabilità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla praticabilità della pista di gioco, sia prima che dopo l'inizio della gara.

Se, a giudizio degli arbitri, lo stato di impraticabilità della pista è temporaneo, l'inizio della gara potrà essere posticipato fino a un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti, in attesa che cessi l'impraticabilità.

Trascorsi complessivamente 60 minuti di attesa a causa dell'impraticabilità della pista, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita e riporteranno la descrizione dettagliata dei fatti nel rapporto arbitrale.

Se l'impraticabilità della pista può essere ricondotta a negligenza della squadra ospitante, questa sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole. In ogni altro caso, il giudice sportivo disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate con illuminazione artificiale, in caso di black out prima dell'inizio della gara, gli arbitri potranno posticiparne l'inizio fino ad un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Se il black out si verifica dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche per

più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti.

Spetta gli arbitri comunicare alle squadre l'orario di inizio o di ripresa della gara qualora l'illuminazione tornasse efficiente prima del termine ultimo consentito.

Trascorsi inutilmente i 60 minuti senza che la gara sia iniziata o senza che sia potuta riprendere, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita.

Nel caso in cui la partita non sia iniziata o non sia regolarmente terminata a causa di un problema elettrico riferito esclusivamente all'impianto di gara, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole.

Nel caso in cui il problema elettrico non riguardi esclusivamente l'impianto di gara, ma anche le zone circostanti, e sia successivamente documentato dal gestore della rete elettrica, il giudice sportivo, esaminata la documentazione, disporrà quanto segue:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate in impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sulla pista può costituire motivo di impraticabilità. Gli arbitri, a loro insindacabile giudizio, potranno sospendere la gara e riportare i fatti nel rapporto arbitrale da inviare al giudice sportivo che disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

In caso di gara disputata su una pista scoperta, a fronte dell'impraticabilità della pista dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile l'inizio dell'incontro, è consentito lo spostamento della gara presso una pista di gioco coperta e omologata, esistente nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Per le partite disputate su pista scoperta, la pioggia costituisce sempre causa di impraticabilità.

È compito della squadra ospitante provvedere al trasferimento delle squadre e degli arbitri presso una pista coperta e garantire l'inizio della partita entro i 120 minuti successivi all'orario d'inizio stabilito.

Se, trascorsi i 120 minuti di attesa, la partita non può avere inizio, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10.

In ogni caso gli arbitri, prima di procedere all'accertamento della praticabilità o meno della pista di gioco, devono procedere al controllo di tutte le persone inserite a verbale secondo le modalità disposte dagli artt. 44 e 45 del presente regolamento.

Art. 33 – Inagibilità dell'impianto di gioco

L'inagibilità dell'impianto di gioco, stabilita dalle autorità competenti per cause di forza maggiore e notificata alla società ospitante a ridosso del giorno e dell'ora stabiliti per disputare la gara, deve essere tempestivamente comunicata al soggetto organizzatore che disporrà immediatamente il rinvio della gara a data da destinarsi.

Se la comunicazione non arriva in tempo utile ad evitare il trasferimento della squadra ospite verso la sede di gara, è dovuta la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Art. 34 – Ordine pubblico in occasione di gare senior

Le società sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, le società ospitanti sono responsabili del mantenimento

dell'ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

Le società ospitanti sono tenute a richiedere alle competenti autorità di pubblica sicurezza o ad agenzie specializzate l'intervento del personale necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di ogni gara. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate d Skate Italia.

Prima dell'inizio della gara, gli arbitri hanno l'obbligo di verificare la presenza del personale addetto alla sicurezza. In caso di sua assenza, gli arbitri devono richiedere copia della richiesta avanzata dalla società ospitante alle competenti autorità di P.S. o ad agenzie specializzate, opportunamente vistata se consegnata a mano o corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata o PEC.

In caso di assenza del personale addetto alla sicurezza, nei campionati di Serie A1 e Serie A2 maschili, la società ospitante deve presentare all'arbitro il modulo H3 compilato con i nomi di minimo cinque persone che fungeranno da servizio d'ordine muniti di apposito bracciale o abbigliamento di riconoscimento. I documenti di identità degli addetti al servizio d'ordine devono essere consegnati agli arbitri che li restituiranno al termine della gara.

Le società che rifiutano di compilare il modulo H3 o che lo compilano in modo incompleto sono soggette all'apposita ammenda stabilita dal consiglio federale.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di Disciplina.

Art. 35 – Tutela di arbitri, commissari di campo, dirigenti federali e squadra ospite

In caso di esplicita richiesta da parte degli interessati, le società ospitanti devono indicare, nelle immediate vicinanze dell'impianto di gara, un'area di parcheggio vigilata per la sosta degli automezzi utilizzati da:

- società ospite per il trasporto della squadra
- arbitri della gara
- commissario di gara e dirigenti federali presenti in veste ufficiale.

Nel caso in cui non fosse disponibile un'area vigilata, gli interessati possono richiedere alla società ospitante di farsi carico della custodia dei mezzi di trasporto attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.

Al termine della gara, qualora fossero riscontrati danni ai mezzi dati in custodia, gli stessi devono essere rilevati da ambo le parti tramite lo stesso modulo di cui deve essere inviata copia alla giustizia sportiva per le decisioni competenti.

L'organo giudicate, verificata l'entità dei danni dichiarati, potrà decidere di ordinare alla società di casa di rifondere il danno.

La responsabilità della tutela degli arbitri fa capo principalmente alla società ospitante; tuttavia a tale tutela deve contribuire anche la società ospitata.

In caso di incidenti, i giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, hanno l'obbligo di proteggere gli arbitri e di proteggersi reciprocamente.

Nel caso di concentramenti, l'assistenza agli arbitri è responsabilità del soggetto organizzatore del concentramento, mentre alla loro tutela devono contribuire tutte le società che partecipano al concentramento.

Art. 36 – Dirigente addetto agli arbitri

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente (in possesso di regolare tessera gara in corso di validità) incaricato dell'assistenza agli stessi. Tale incarico può essere attribuito anche al primo dirigente.

Il dirigente addetto agli arbitri deve assistere gli arbitri in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere a loro disposizione fino a quando non abbiano lasciato l'impianto di gioco, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

Art. 37 – Servizio sanitario di primo soccorso

primo soccorso così definito:

Ogni società deve avere nella propria disponibilità un defibrillatore semiautomatico (DAE) in conformità con la normativa vigente che deve essere presente all'interno dell'impianto e perfettamente funzionante in occasione di ogni partita di attività agonistica senior e giovanile. In occasione delle gare ufficiali le società ospitanti devono provvedere a un adeguato servizio di

- gare internazionali, di serie A1 e serie A2. È obbligatoria la presenza di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o, in alternativa, di un infermiere laureato con certificazione BLSD, di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLSD.
- gare di serie B e femminile. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLSD o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o di un infermiere laureato con certificazione BLSD o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLSD
- gare di categoria agonistica giovanile e partite amichevoli. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLSD o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o di un infermiere laureato con certificazione BLSD o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLSD

È responsabilità del rappresentante legale della società che gioca in casa (o considerata tale in campo neutro) o di chi organizza il torneo verificare la validità delle abilitazioni del personale addetto al servizio sanitario di primo soccorso.

In mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, gli arbitri non possono dare inizio alla partita. In caso di arrivo ritardato del servizio sanitario sarà applicata una sanzione amministrativa.

Trascorsi 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita stessa, perdurando la mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, la partita sarà definitivamente annullata. Gli arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale.

La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0 – 10 dal giudice competente.

* Il diploma PSSD si ottiene seguendo il corso online predisposto dal Coni e della Federazione Medici Sportivi Italiani a cui possono iscriversi soltanto coloro che hanno già ottenuto la certificazione per l'utilizzo del DAE. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi al corso consultare il sito www.pssd.it

MANLEVA

Si rammenta che la presente normativa che disciplina il servizio sanitario di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, dei tesserati in campo e degli spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza di personale correttamente formato, dell'infermiere abilitato DAE, del medico o dell'ambulanza opportunamente attrezzata o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni, contrastano con i principi ispiratori di detta normativa e attribuiranno alle società ospitanti, oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo, malleverà espressamente Skate Italia e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI

Art. 38 – Formazione delle squadre

Le società devono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero di giocatori e membri dello staff che possono essere utilizzati in partita, al numero dei giocatori che possono essere schierati in pista e al loro equipaggiamento sono contenute nel regolamento di gioco internazionale.

Nelle gare che si svolgono sotto il controllo di Skate Italia non si applica quanto previsto dal punto 6. dell'art. 2 delle regole del gioco.

Art. 39 – Allenatore – Obblighi, deroghe e incompatibilità

La presenza in panchina dell'allenatore è obbligatoria in ogni gara posta sotto il controllo di Skate Italia, salvo i casi in cui l'allenatore venga espulso definitivamente nel corso della gara.

La mancanza dell'allenatore in panchina non impedisce la disputa della partita, ma comporta l'irrogazione dell'ammenda prevista.

L'ammenda irrogata per la mancanza di allenatore in pista è proporzionale al numero di infrazioni commesse dalla squadra nel corso della manifestazione.

Nelle attività di Serie A1 e Serie A2 maschile il ruolo di allenatore è incompatibile con quello di giocatore nella stessa partita. Nelle altre attività è consentito ad una stessa persona di ricoprire contemporaneamente il ruolo di giocatore e allenatore.

Art. 40 - Primo dirigente - Obblighi e deroghe

Nelle attività di Serie A1 e Serie A2 maschile e serie A femminile è obbligatoria la presenza in panchina del primo dirigente, salvo i casi in cui il primo dirigente venga espulso definitivamente nel corso della gara. La mancanza del primo dirigente in panchina non impedisce la disputa della partita, ma comporta l'irrogazione dell'ammenda prevista.

Nelle altre attività, la presenza del primo dirigente è obbligatoria solamente nelle fasi nazionali: Finale di Coppa Italia, Final 4 o Final 8, Finali nazionali giovanili.

Art. 41 – Numero minimo di atleti per iniziare una gara – Portiere di riserva

In tutte le attività di Serie A1 e Serie A2 maschile si applica quanto previsto dall'art. 2 punto 3 delle Regole del Gioco. Pertanto, per iniziare la partita devono essere schierati come minimo due portieri e tre giocatori di pista. Il portiere di riserva è sempre obbligatorio.

In tutte le altre attività il portiere di riserva non è obbligatorio. Pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 punto 3 delle Regole del Gioco, è possibile iniziare la partita anche con un solo portiere purchè siano presenti in questa evenienza almeno quattro giocatori di pista.

In ogni caso, nella lista atleti di ciascuna gara non è possibile inserire più di 8 giocatori di pista, anche nel caso di assenza del portiere di riserva.

Art. 42 – Capitano e vice capitano della squadra

Ogni squadra deve indicare, tra gli atleti inseriti a verbale, il nome del capitano e quello del vicecapitano.

Il capitano della squadra deve indossare un bracciale identificativo di colore diverso da quello della divisa. Quando si trova in pista, il capitano rappresenta la sua squadra durante la partita ed è l'unico giocatore autorizzato a rapportarsi con gli arbitri. Il capitano può chiedere spiegazioni agli arbitri, ma non può mettere in discussione le loro decisioni. Il capitano può presentare reclami secondo quanto disposto dall'art. 34 punti 1 e 2, delle regole del gioco.

Art. 43 – Compiti del capitano

Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli arbitri ed è responsabile della disciplina collettiva della sua squadra. Se necessario, deve intervenire attivamente presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali. In ogni circostanza deve prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire o sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravio delle sanzioni a suo carico da parte del giudice sportivo.

A gioco fermo o al termine della gara, il capitano può chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e rispettosa e senza mai metterne in discussione le decisioni.

Oltre a quanto espressamente previsto nelle regole del gioco e nel regolamento tecnico, il capitano deve:

- provvedere a consegnare agli arbitri le palline regolamentari per disputare la gara
- schierare in pista la squadra all'inizio ed alla fine della gara per il saluto al pubblico e alla squadra avversaria
- salutare gli arbitri e il capitano della squadra avversaria.

Art. 44 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli

Almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio della gara, il primo dirigente o il capitano di ciascuna squadra devono presentare agli arbitri le tessere gara di tutti i tecnici, dirigenti e ruoli tecnici che siederanno in panchina.

La squadra che gioca in casa deve presentare inoltre:

- il tablet connesso a internet con cui effettuare il riconoscimento degli atleti e dello staff;
- copia della richiesta fatta alle autorità di P.S. o ad agenzie specializzate per la gestione dell'ordine pubblico (art. 34 di questo regolamento) per quella specifica partita, completa di timbro o ricevuta;
- una copia del modulo H3 (solo nelle gare di serie A1 e A2 maschile e nel caso in cui non sia presente personale di P.S. o di agenzie specializzate) e i documenti di identità delle persone in esso inserite.

Dopo avere ricevuto l'intera documentazione, gli arbitri devono attenersi alle seguenti procedure.

- a) Nel loro spogliatoio:
 - Verificare che ogni dirigente, tecnico e ruolo tecnico sia in possesso della tessera gara idonea alla categoria della partita, adeguata al ruolo per il quale è iscritto a verbale e rilasciata a favore della società che ha presentato la documentazione;
 - Verificare che per ogni persona iscritta nel modulo H2 e nel modulo H3 sia stato fornito un documento di identità ammesso dalle presenti norme e che consenta l'effettivo riconoscimento della persona.
- b) Nello spogliatoio di ciascuna squadra <mark>almeno</mark> 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara:
 - accertarsi dell'identità di ciascuna persona iscritta a verbale tramite riconoscimento fotografico con applicativo SIDGAD;
 - accertarsi della corrispondenza tra le tessere gara consegnate dalla società e le persone presenti nello spogliatoio consegnando a ciascuna di loro la propria tessera gara che da quel momento dovrà essere sempre tenuta al collo.
- c) Prima dell'inizio della partita:
 - Verificare che il segnapunti, il cronometrista e l'addetto ai 45" siano in possesso di regolare tessera gara per il ruolo specifico (escluse categorie U11, U13, U15);
 - comunicare al segnapunti le credenziali per l'accesso al sistema di verbalizzazione informatizzato;
 - comunicare al segnapunti eventuali correzioni alla lista dei tesserati iscritti a verbale emerse in fase di verifica;
 - verificare la presenza del personale di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate oppure riconoscere le persone inserite nel modulo H3;
 - verificare la presenza dell'appropriato servizio sanitario di primo soccorso.

- d) Dopo la conclusione della partita:
 - verificare attentamente che il verbale di gara sia correttamente compilato in ogni parte e sottoscriverlo digitalmente;

Dopo la verifica in spogliatoio di cui al punto b), gli elenchi dei tesserati iscritti a verbale non possono essere in alcun modo integrati.

Nel caso in cui un tesserato iscritto a verbale non fosse presente al momento del riconoscimento e si presentasse a gara iniziata, potrà prendervi parte soltanto dopo che gli arbitri, approfittando di una pausa del gioco, si siano accertati della sua identità come descritto nel punto b). Nel caso in cui si trattasse dell'unico allenatore iscritto a verbale, gli arbitri dovranno segnalare la sua iniziale assenza poiché la sua squadra verrà sanzionata per mancanza dell'allenatore in panchina.

Art. 45 – Documenti validi per la identificazione delle persone

Sono documenti validi per l'identificazione delle persone:

- la carta di identità
- la patente di guida
- il passaporto

I documenti per l'identificazione possono essere esibiti anche in copia purché siano chiaramente visibili e riconoscibili i dati anagrafici e la fotografia del titolare.

I documenti scaduti da meno di 6 mesi sono validi ai fini dell'identificazione. Chi esegue il controllo del modello H4 è tenuto a segnalare la presenza di documenti scaduti al dirigente del club. Documenti diversi da quelli sopra riportati non sono ammessi.

Art. 46 – Posizione irregolare di un tesserato

In caso di posizione irregolare di uno o più giocatori o di tecnici, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, la squadra subisce la perdita della gara alla quale ha preso parte la persona in posizione irregolare con il punteggio di 0 - 10 o con quello ottenuto in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

Tale norma si applica anche successivamente all'omologazione della gara cui ha preso parte la persona in posizione irregolare, a condizione che l'irregolarità sia stata accertata d'ufficio o denunciata da un reclamo di parte prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria o di qualificazione.

In caso di posizione irregolare di dirigenti o ruoli tecnici, gli stessi subiscono l'aggravamento della sanzione la cui entità è stabilita dagli organi di giustizia.

Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento

Nelle competizioni ufficiali e nei tornei autorizzati che si svolgono con la formula del concentramento con la partecipazione di almeno tre squadre e il cui regolamento lo preveda espressamente, ogni società deve presentare alla commissione tecnica di campo, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prima partita, il modulo H4 contenente fino a un massimo di 15 giocatori che saranno i soli a poter essere utilizzati nel corso delle gare del concentramento.

TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA E DOCUMENTI DI GARA

Art. 48 – Personale necessario per lo svolgimento delle partite

In occasione di gare ufficiali, a seconda della categoria, sono necessarie le seguenti figure.

- a) Supercoppa italiana, campionato di serie A1, coppa Italia di serie A1, coppa Italia di serie A2, Finale coppa Italia femminile, Finale Coppa Italia Serie B, play off promozione serie A2, Final Four scudetto femminile, play off promozione serie B, Finali nazionali giovanili (semifinali):
 - due arbitri di pista designati dal Comitato Ufficiali di Gara (CUG) nazionale
 - un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore (se non appositamente designato dal CUG)
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore.
- b) Campionato di serie A2:
 - un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore.
- c) Campionato femminile (stagione regolare), Coppa Italia Femminile (qualificazioni)
 - un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore.
- d) Campionato di serie B (fasi di qualificazione), finali nazionali giovanili (gironi eliminatori):
 - un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore.

In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti sotto la supervisione dell'arbitro di pista.

- e) Fase zonale dei campionati giovanili agonistici:
 - un arbitro di pista designato dal CUG regionale
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore (abilitazione non necessaria nelle categorie U11, U13, U15)
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore (abilitazione non necessaria nelle categorie U11, U13, U15)

In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti sotto la supervisione dell'arbitro di pista.

Ogni settimana, il CUG provvede a comunicare le designazioni arbitrali ai soggetti organizzatori competenti.

Limitatamente alle partite di cui al punto e) l'organo competente può designare quale arbitro di pista un atleta che abbia superato l'apposito corso di abilitazione a condizione che non venga designato in gare di un girone a cui prende parte come atleta.

In tutte le gare dirette da un solo arbitro di pista, il direttore di gara può dirigere la gara indossando i pattini (tradizionali o in linea)".

Art. 49 – Compiti degli arbitri

I compiti degli arbitri di pista, ausiliari e addetti ai 45 secondi sono quelli descritti dal Manuale di arbitraggio del Regolamento internazionale, quelli contenuti nel presente regolamento gare e campionati e nelle norme per l'attività approvate annualmente dal consiglio federale.

In caso di assenza di uno o più arbitri designati per dirigere una partita, si applica quanto previsto dall'art. 3 del Manuale di arbitraggio.

Art. 50 – Verbale di gara

Per tutte le categorie agonistiche, il verbale di gara è un documento elettronico creato e conservato sulla piattaforma federale hockeypista.fisr.it e riporta tutti i dati salienti della partita.

Il verbale elettronico deve essere debitamente compilato da un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla squadra di casa.

Nell'eventuale impossibilità di poter utilizzare il verbale di gara elettronico, la squadra di casa (o da quella dichiarata tale in campo neutro) deve mettere a disposizione un verbale cartaceo (modelli H8). Gli arbitri principali dovranno indicare nel supplemento di verbale i motivi che hanno comportato l'impossibilità di utilizzare il verbale elettronico e la squadra di casa sarà punita con l'apposita ammenda.

In assenza anche di un verbale di gara cartaceo, la gara non potrà essere disputata.

In caso di smarrimento o distruzione del verbale di gara dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dagli arbitri.

Art. 51 - Cronometrista

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un cronometrista i cui compiti sono definiti agli artt. 1 e 2 del Manuale di arbitraggio del Regolamento internazionale.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un cronometrista ufficiale o di una persona abilitata, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di cronometrista. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista. In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato Skate Italia sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Art. 52 – Cronometrista addetto ai 45"

Nelle gare di hockey su pista che prevedano il controllo dei 45" è necessaria la presenza di un cronometrista appositamente addetto.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista addetto ai 45" che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un cronometrista ufficiale o di una persona abilitata, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di addetto ai 45". In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista addetto ai 45".

In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato Skate Italia sarà punita con

un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Nelle partite di attività per le quali non è obbligatorio l'utilizzo del cronometro per i 45", i cronometristi possono essere utilizzati per la gestione dei 45" a supporto degli arbitri designati.

Art. 53 – Segnapunti

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un segnapunti il cui compito è quello di compilare accuratamente il verbale di gara per poi sottoporlo al controllo e alla firma digitale degli arbitri dell'incontro.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un segnapunti che deve essere una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un segnapunti abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di segnapunti. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di segnapunti.

In ogni caso, l'assenza di un segnapunti abilitato Skate Italia sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Art. 54 – Commissario di campo

Il commissario di campo è una persona incaricata dal Settore Tecnico Nazionale di riferire sull'andamento della gara in generale, prestando particolare attenzione al comportamento del pubblico, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle squadre prima, durante e dopo la gara. Il commissario di campo relaziona anche su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritiene essere sfuggito al controllo degli arbitri.

Art. 55 – Commissione tecnica di campo

Nei gironi a concentramento e nei tornei autorizzati da Skate Italia può essere nominata una commissione tecnica di campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

La commissione tecnica di campo è composta dalle seguenti figure:

- a) in occasione di attività a carattere amichevole:
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale che svolge il ruolo di presidente
 - da un segretario messo a disposizione dal soggetto organizzatore
- b) in tutti gli altri casi
 - da un presidente nominato dal Settore Tecnico Nazionale
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale
 - da uno o più componenti aggiuntivi designati dal Settore Tecnico Nazionale e del CUG in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione e della sua importanza e complessità.
 - da uno o più segretari, in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione, messi a disposizione dal soggetto organizzatore

Il presidente della commissione tecnica di campo è il responsabile tecnico della manifestazione. Il componente del CUG decide le designazioni degli ufficiali di gara per le partite in programma e svolge attività di referente tecnico.

Il segretario è a disposizione del presidente e del componente del CUG e deve compilare i comunicati ufficiali predisposti dal presidente.

La commissione tecnica di campo deve:

- essere presente presso l'impianto di gioco almeno 60 minuti prima dell'orario fissato per il suo insediamento;
- controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa atta ad eliminare eventuali irregolarità;

- controllare l'agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi degli arbitri e delle squadre, assicurandosi che siano messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita. Nel caso di più partite giocate in successione deve fare in modo che gli spogliatoi vengano messi a disposizione prima possibile;
- verificare, quando previsto, che sia stata fatta richiesta della forza pubblica e assicurarsi che il soggetto organizzatore abbia compilato il modulo H3 in caso di assenza del personale di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate
- ritirare da tutte le squadre partecipanti il modulo H4, quando previsto, controllandone la completa ed esatta stesura;
- escludere dalla manifestazione coloro che non rispettano i requisiti (limiti di età, squalifiche in corso, irregolarità di tesseramento, etc.). L'identificazione di tutti i tesserati inseriti nel verbale di gara di ogni partita è sempre di esclusiva competenza degli arbitri;
- porsi a disposizione dei primi dirigenti delle società partecipanti e fornire chiarimenti e informazioni per la migliore riuscita della manifestazione;
- effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti e predisporre il calendario gare della manifestazione se non è già stato fatto da Skate Italia;
- designare gli arbitri messi a disposizione dal CUG; questo compito è prerogativa esclusiva del componente del CUG;
- emettere i comunicati ufficiali, il primo dei quali deve riportare il calendario delle gare. I
 comunicati successivi devono essere emessi al termine di ogni turno di gare e devono
 riportare risultati, classifiche ed eventuali provvedimenti di carattere disciplinare
 (automatismo di squalifica, sospensione cautelare del tesserato dalla manifestazione e
 trasmissione degli atti al giudice sportivo competente che provvederà a comminare la
 specifica sanzione disciplinare). Copia di ogni comunicato deve essere affisso in bacheca e
 consegnato ad ogni squadra partecipante;
- omologare provvisoriamente le gare e le conseguenti classifiche che dovranno poi essere omologate definitivamente dal giudice sportivo competente;
- segnalare alla giustizia sportiva eventuali infrazioni passibili di ammenda.

Entro il giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il presidente della commissione tecnica di campo dovrà inoltre inviare al giudice sportivo competente tramite posta gli originali di:

- comunicati ufficiali emessi;
- verbali di eventuali deliberazioni:

Al comunicato ufficiale n. 1 dovranno essere allegati gli originali dei modelli H4 e H3, le richieste di intervento del servizio di ordine pubblico e l'eventuale richiesta di designazione dei cronometristi. Il presidente della commissione tecnica di campo dovrà spedire separatamente al Settore Tecnico Nazionale una dettagliata relazione sulla manifestazione.

TITOLO VII - SANZIONI

Art. 56 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal regolamento di giustizia e disciplina.

Compete ai giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei relativi comunicati ufficiali.

I comunicati ufficiali devono riportare i provvedimenti disciplinari.

Art. 57 – Perdita della gara

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione o conclusione, subisce la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

La sconfitta a tavolino per 0-10 può essere inflitta a entrambe le squadre quando la responsabilità dei fatti giudicati risulta comune.

Il mancato rispetto di meri adempimenti formali non comporta la perdita della gara.

Art. 58 – Squalifica della pista di gioco

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori può subire la squalifica della propria pista di gioco da un minimo di una giornata fino a un massimo di due anni.

La squadra sanzionata ha l'obbligo di disputare le gare casalinghe rientranti nel periodo di squalifica della propria pista in un "campo neutro" stabilito dall'organo competente.

La scelta del "campo neutro" deve tenere conto delle seguenti distanze minime dalla pista squalificata:

- attività di serie A: Km 100
- attività di serie B: Km 80
- altre attività: al di fuori del territorio comunale.

La squadra ospitante è tenuta ad indennizzare la squadra ospite degli eventuali maggiori costi sostenuti per raggiungere il "campo neutro". La misura del rimborso è proporzionale al maggior numero di km percorsi ed è fissata annualmente dal consiglio federale.

Il pagamento del rimborso deve essere documentato prima dell'inizio della gara agli arbitri che ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Il mancato pagamento del rimborso è equiparato alla rinuncia a disputare la gara con tutte le conseguenze previste dall'art. 6 di questo regolamento. In questo caso gli arbitri non daranno inizio alla partita e ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Se risulta impossibile individuare un opportuno "campo neutro", l'organo competente può disporre di disputare la partita sulla pista squalificata, ma a porte chiuse.

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto di accesso all'impianto:

- tutte le persone iscritte nel verbale di gara;
- i presidenti delle due società o un loro delegato;
- gli arbitri, il referente tecnico, il commissario di campo;
- gli addetti al servizio sanitario;
- il cronometrista, il segnapunti e l'addetto ai 45";
- la stampa accreditata;
- i dirigenti degli organi centrali e periferici di Skate Italia;
- la forza pubblica;
- il servizio d'ordine

In occasione di gare in campo neutro, tutte le società affiliate a Skate Italia e partecipanti ai campionati nazionali di hockey su pista hanno l'obbligo di mettere a disposizione il proprio impianto di gioco al fine di poter dare corso a quanto stabilito dalla giustizia sportiva. Skate Italia comunicherà la pista prescelta e la società che normalmente vi gioca in casa dovrà collaborare fattivamente alla organizzazione della partita in campo neutro come se fosse una propria gara casalinga, con particolare riferimento ai servizi e ai permessi necessari per l'evento. La stessa società comunicherà a Skate Italia i costi dei servizi offerti per lo svolgimento della gara in campo neutro (ivi compreso il costo di affitto dell'impianto). Tali costi saranno interamente a carico della società che deve giocare in campo neutro che, in caso di mancato rimborso, su segnalazione di gestione campionati, sarà punita con una ammenda pari a 5.000 euro; in questo caso, Skate Italia provvederà a rimborsare direttamente la società che ha collaborato alla organizzazione della partita in campo neutro.

Art. 59 – Efficacia della squalifica della pista

La squalifica della pista si applica solamente per le partite della squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile e non alle altre squadre della stessa società.

Art. 60 – Decorrenza della squalifica della pista

La squalifica della pista decorre dalla gara immediatamente successiva alla data del comunicato del giudice sportivo.

Le gare di recupero che si disputano durante il periodo di squalifica della pista, si giocano in "campo neutro" anche se la data della originaria programmazione cadeva al di fuori del periodo di squalifica.

Art. 61 – Esecuzione della squalifica della pista

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica della pista soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

La squalifica della pista deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva cui partecipa la squadra squalificata, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte.

Art. 62 – Squalifica di un tesserato

Il tesserato che abbia infranto le norme può essere punito, ai sensi del vigente regolamento di giustizia e disciplina di Skate Italia, con la squalifica per una o più giornate di gara o con periodi di sospensione dall'attività agonistica non superiori a due anni.

Le squalifiche ad atleti superiori a una giornata di gara e le squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli tecnici sono accompagnate dalle ammende stabilite annualmente dal consiglio federale e riportate nelle norme per l'attività generale.

Con riferimento all'art 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si ribadisce che:

- Chiunque aggredisca o comunque commetta atti di violenza fisica o tentativi di aggressione o di violenza fisica è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e nei casi di maggiore gravità con la revoca del tesseramento.
- Chiunque aggredisca o tenti di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con la revoca del tesseramento.

Art. 63 – Espulsioni e notifica della squalifica

Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.

Le espulsioni definitive comportano almeno una giornata di squalifica.

La prima giornata di squalifica conseguente ad una espulsione definitiva è immediatamente esecutiva e non necessita di notifica.

I tesserati colpiti da squalifica non possono accedere al recinto ufficiale e ai locali degli spogliatoi da 60 minuti prima dell'inizio a 30 minuti dopo la fine della gara. La violazione di tale disposizione, segnalata dai verbali degli arbitri o del commissario di campo, comporta l'assunzione di un nuovo provvedimento disciplinare uguale al provvedimento che si stava scontando, compresa la sanzione economica.

La squalifica di tesserati che svolgono la doppia funzione di giocatore e allenatore si applica ad entrambe le funzioni.

L'ufficio del giudice sportivo notifica i provvedimenti disciplinari con la loro pubblicazione sul sito internet di Skate Italia.

Art. 64 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

Le squalifiche inflitte in occasione di gare amichevoli e tornei autorizzati da Skate Italia decorrono dal giorno successivo alla data della sentenza del giudice sportivo competente. Le squalifiche di una sola giornata inflitte in queste manifestazioni cessano il loro effetto alla conclusione della manifestazione. La parte residua delle squalifiche eccedenti la giornata di gara deve essere scontata nelle gare ufficiali immediatamente successive alla data della sentenza del giudice sportivo. Il giudice sportivo omologa i risultati delle gare amichevoli e dei tornei autorizzati entro 10 giorni dalla loro conclusione.

La squalifica deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte (con l'eccezione di quanto riportato nel secondo paragrafo di questo articolo). Le squalifiche devono essere scontate anche se il tesserato ha nel frattempo cambiato società o categoria di appartenenza.

L'interruzione del rapporto di tesseramento con Skate Italia o il trasferimento autorizzato da Skate Italia verso una federazione straniera comporta la sospensione degli effetti e della decorrenza della squalifica. Nel momento in cui riprende il rapporto di tesseramento con Skate Italia, la squalifica deve essere completamente scontata. Nel caso in cui la squalifica ancora da scontare è di una sola giornata, la stessa viene condonata e non deve essere scontata.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è soggetto all'inasprimento della sanzione.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è considerato in posizione irregolare ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.

TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Art. 65 – Validità dei documenti ufficiali

I documenti ufficiali sono: il verbale di gara, il rapporto arbitrale, il rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato, i video della partita registrati su disposizione di Skate Italia, quando presenti.

I documenti ufficiali costituiscono piena prova circa lo svolgimento della gara, il comportamento dei tesserati e quello del pubblico. Per le decisioni in ordine alla regolarità delle gare e per assumere eventuali provvedimenti disciplinari, il giudice sportivo competente deve basarsi esclusivamente sui documenti ufficiali. I video della partita sono utilizzabili soltanto per punire atti di violenza e non possono in alcun modo influire sulla omologazione della partita.

In caso di contrasti, il rapporto arbitrale prevale su quello del commissario di campo, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico.

In caso di contraddittorietà, genericità e indeterminatezza dei documenti ufficiali, il giudice sportivo competente può richiedere precisazioni scritte o supplementi di rapporto, anche mediante convocazione diretta degli arbitri o del commissario di campo.

È vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e soggetti terzi.

Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare

Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, accaduti nel corso di una gara, abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.

Nell'esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:

- omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari
- decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall'art. 57 di questo regolamento
- non omologare la gara e rinviare gli atti all'organo competente affinché ne disponga la ripetizione.

Art. 67 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati

Il giudice sportivo competente può disporre accertamenti di ufficio sulla regolarità della posizione dei tesserati che hanno preso parte ad una gara, anche se non è stato presentato alcun reclamo in merito.

Nel caso in cui venisse accertata la posizione irregolare di un tesserato, il giudice sportivo competente deve applicare le sanzioni previste dall'art. 46 di questo regolamento ed eventualmente assumere ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 68 – Reclami tecnici

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- irregolarità della pista;
- posizione irregolare dei giocatori;
- incidenti avvenuti in occasione della gara;

Sui reclami tecnici decide il giudice sportivo competente.

Art. 69 – Norme generali

Il regolamento di giustizia e disciplina dispone circa i tempi e i modi per la presentazione dei reclami. Si rimanda a questo proposito a quanto disposto dal titolo V – procedimenti sportivi del regolamento di giustizia e disciplina vigente, con particolare riferimento all'art. 69 – Termine di presentazione. Ulteriori specifiche disposizioni sono riportati nei seguenti articoli di questo regolamento.

Art. 70 – Irregolarità della pista

La squadra che intende sporgere reclamo tecnico per irregolarità della pista o delle relative attrezzature deve presentare agli arbitri specifica riserva sottoscritta dal capitano prima dell'inizio della gara.

Se le irregolarità emergono durante lo svolgimento della gara, il capitano deve avanzare una specifica riserva verbale agli arbitri.

Alla presenza dei due capitani gli arbitri devono effettuare le necessarie constatazioni in merito alle riserve presentate e riportare nel rapporto arbitrale le conclusioni e gli eventuali provvedimenti adottati.

Se la gara si è ugualmente disputata anche dopo le riserve del capitano, la squadra può consegnare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri entro i 20 minuti successivi alla conclusione della gara, precisando la natura delle presunte irregolarità. Il preannuncio di reclamo deve essere firmato del capitano.

Gli arbitri devono dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare al rapporto arbitrale tutta la documentazione ricevuta. Sono inammissibili i reclami per irregolarità della pista che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve nei modi descritti al primo e secondo comma di questo articolo.

Art. 71 – Posizione irregolare di un tesserato

Il reclamo per posizione irregolare di un tesserato deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 46 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 72 – Incidenti avvenuti in occasione della gara

Il reclamo per incidenti avvenuti in occasione della gara deve essere preannunciato via e- mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 57 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 72bis – Utilizzo della prova TV

L'art. 70 del Regolamento di Giustizia e Disciplina norma le modalità di accesso alla prova TV per fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva.

Possono essere oggetto di esame da parte della Giustizia Sportiva le riprese televisive ufficiali o altri filmati provenienti da organi della Federazione (ad esempio immagini registrate dalle telecamere per le riprese ufficiali non andate in diretta streaming) che riguardino fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva.

Possono richiedere direttamente alla Giustizia Sportiva l'esame delle immagini televisive le società che hanno preso parte alla gara o i tesserati direttamente coinvolti nell'episodio da sottoporre. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio di Giustizia Sportiva (gs@fisr.it) entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara. La richiesta deve essere corredata dal versamento del contributo di 100 euro e dal video che si intende sottoporre all'esame della Giustizia Sportiva (indicando con precisione le sequenze da visionare).

Il Responsabile Tecnico della disciplina, anche su segnalazione di soggetti terzi, può sottoporre filmati rientranti nella casistica indicata al Procuratore Federale cui spetta l'eventuale avvio del procedimento.

TITOLO IX - VARIE

Art. 73 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile

Per tutte le attività delle categorie agonistiche si applica integralmente quanto previsto dal regolamento tecnico internazionale.

È pertanto consentito l'utilizzo di protezioni per la testa e per il volto come quelle riportate nella seguente immagine:







Si sottolinea che le protezioni autorizzate dal regolamento tecnico internazionale sono le sole che possono essere utilizzate in tutte le competizioni internazionali, sia in Italia che all'estero.



Nelle competizioni nazionali sotto il controllo di Skate Italia, fino alla categoria U15 compresa, è inoltre consentito l'utilizzo, per la sola protezione della testa, di modelli di casco morbido "tipo rugby" simili a quello riportato nella immagine a sinistra. A questo tipo di protezione non è in alcun modo consentito abbinare una visiera poiché il prodotto non è omologato per questa modifica.

Fino al termine della stagione 2024/2025, nelle categorie fino alla U15 compresa (nelle competizioni nazionali sotto il controllo di Skate Italia), è inoltre consentito l'utilizzo di modelli di casco in plastica rigida simili a quello riportato nella immagine a destra.

A partire dalla stagione 2025/26 l'utilizzo di questa tipologia di casco sarà vietata in tutte le categorie agonistiche.



Ogni altro tipo di protezione non illustrato in questo articolo deve considerarsi non autorizzato e non utilizzabile in nessuna competizione ufficiale agonistica.

Art. 73bis – Casco da portiere in attività giovanile

A partire dalla stagione 2025-26 verrà progressivamente vietato l'utilizzo del casco da portiere con visiera in policarbonato, plexiglass o altro materiale di tipo plastico. Saranno autorizzati esclusivamente caschi da portiere con griglia metallica con maglie sufficientemente strette da impedire il passaggio della pallina e della punta del bastone, dotati delle certificazioni di legge da parte del produttore.

Dalla stagione 2025-26 la griglia metallica sarà obbligatoria nella categoria U11.

Dalla stagione 2026-27 la griglia metallica sarà obbligatoria nelle categorie U11 e U13.

Dalla stagione 2027-28 la griglia metallica sarà obbligatoria nelle categorie U11, U13, U15 e U17.

Dalla stagione 2028-29 la griglia metallica sarà obbligatoria nelle categorie U11, U13, U15, U17, U19 e U23.

Art. 74 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee deve essere richiesto al Settore Tecnico Nazionale con le modalità descritte nell'apposito regolamento pubblicato sul sito federale (Hockey Pista → Regolamenti di Settore).

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni permanenti non è consentito in nessun caso.

Art. 75 – Durata della gara

Con riferimento all'art. 2 delle regole del gioco si dispone che, in ambito nazionale, le gare si svolgano con i seguenti tempi di gioco:

CATEGORIA	STANDARD	CONCENTRAMENTI
Senior	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 25 minuti effettivi
Under 23	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 19	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 17	2 tempi da 20 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 15	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Under 13	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Under 11	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Minihockey 4vs4	2 tempi da 10 minuti non effettivi	2 tempi da 10 minuti non effettivi
Minihockey 3vs3	2 tempi da 8 minuti non effettivi	2 tempi da 8 minuti non effettivi

Per la sola categoria Under 15, i singoli Comitati Regionali possono disporre che la durata delle partite dell'attività regionale sia fissata in 2 tempi da 20 minuti effettivi.

TITOLO X – GESTIONE DEI CAMPIONATI

Le seguenti norme definiscono le modalità di gestione dei campionati affidati al controllo del STHP e stabiliscono gli obblighi a cui sono soggette le società che vi partecipano.

Art. 76 – Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia organizzativa

Le decisioni in materia organizzativa del STHP sono immediatamente esecutive e non sono impugnabili davanti agli organi di giustizia.

Art. 77 – Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative

Le società che partecipano ai campionati sono tenute a rispettare senza riserve le disposizioni organizzative impartite dal STHP.

Il STHP dispone, giornata per giornata, il calendario degli incontri in relazione alle attività delle nazionali italiane, alle competizioni internazionali per club, alle esigenze delle trasmissioni radiotelevisive, alla effettiva disponibilità degli impianti di gara e a ogni altro fatto rilevante.

Art. 78 – Orario di inizio degli incontri

Prima dell'inizio del campionato, le società devono indicare l'orario di inizio delle partite interne delle loro squadre senior che deve essere uno dei seguenti: sabato tra le 18.00 e le 21.00, domenica tra le ore 17.00 e le ore 18.00, salvo deroghe disposte dal STHP.

L'orario scelto varrà, di norma, per tutta la stagione agonistica, salvo diverse disposizioni del settore tecnico nazionale.

Le partite infrasettimanali si disputano, di norma, il martedì o il mercoledì con orario di inizio fissato alle 20.45.

Art. 79 – Richiesta di spostamento di una gara

Per i campionati di serie A1, A2 e B è possibile richiedere al STHP lo spostamento di una partita rispetto al giorno e all'ora fissati in casi eccezionali come, ad esempio, l'indisponibilità dell'impianto di gioco.

Le richieste, dettagliatamente documentate e supportate, devono essere inoltrate al STHP cui spetta, in ogni caso, la decisione definitiva.

Il STHP ha il diritto di eseguire accertamenti sulla documentazione a supporto della richiesta e di richiedere documentazione integrativa.

Per il solo campionato di serie B, è possibile richiedere lo spostamento di una partita in accordo con la società avversaria.

In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, la richiesta di spostamento di una gara deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo.

Art. 80 – Priorità dei campionati sulla stessa pista

In caso di sovrapposizione di orario tra più attività di hockey su pista nello stesso impianto di gioco, la priorità dei campionati è stabilita nel seguente modo: serie A1 maschile, serie A2 maschile, Serie A femminile, serie B maschile, attività giovanile, attività amatoriale.

Per le attività riferite allo stesso campionato, la precedenza è stabilita in base al piazzamento in classifica ottenuto nell'anno sportivo precedente dalle squadre interessate (sceglie per prima l'orario a cui giocare la squadra meglio classificata), salvo diversi accordi intervenuti direttamente tra gli interessati.

Art. 81 – Squadre che giocano nel medesimo impianto

Il numero massino di squadre di serie A1 e A2 che possono giocare nel medesimo impianto di gara è due.

Nel caso in cui, per effetto di una promozione dalla serie inferiore, le squadre di serie A che all'atto dell'iscrizione scelgono il medesimo impianto di gara fossero più di due, la squadra neopromossa dovrà indicare e utilizzare un impianto diverso, conforme al vigente regolamento impianti.

Art. 82 – Deposito dei documenti ufficiali di gara

Al termine delle partite dei campionati agonistici tutti i documenti di gara sono trasmessi automaticamente dal sistema di gestione.

In caso eccezionale di compilazione manuale del verbale di gara, le società che giocano in casa hanno l'obbligo di caricare nell'apposita area del software di gestione federale i documenti ufficiali di gara (H2 di entrambe le squadre, H8 e H9) entro le ore 12 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara. Per le modalità relative si rimanda alla apposita guida presente nella bacheca del software di gestione federale.

Il deposito presso Skate Italia - ufficio del giudice sportivo di un eventuale supplemento al verbale di gara compete esclusivamente agli arbitri dell'incontro.

Nei gironi a concentramento, gli obblighi di cui al secondo comma di questo articolo spettano al presidente della commissione tecnica di campo.

Il mancato deposito dei documenti ufficiali di gara nei tempi previsti comporta una ammenda.

Art. 83 – Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata

Tutte le società iscritte ai campionati di hockey pista hanno l'obbligo di possedere una casella di posta elettronica certificata e di comunicarne l'indirizzo all'atto dell'iscrizione.

I comunicati ufficiali sono esecutivi una volta pubblicati sul sito internet federale.

La mancata ricezione via posta elettronica di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet federale non può dare adito ad alcun tipo di ricorso.

Le comunicazioni obbligatorie relative alla giustizia sportiva verranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

Art. 84 – Obbligo di inserimento dei dati online

Tutte le società sono tenute ad utilizzare il sistema informatico di refertazione delle gare in occasione di tutte le partite interne di tutte le categorie, giovanili e senior. A questo scopo devono dotarsi dell'attrezzatura necessaria: un computer o un tablet, una connessione a internet attiva sia al tavolo ufficiale di gara che negli spogliatoi.

Ogni volta che giocano una partita sulla propria pista, le società devono aggiornare i dati in tempo reale; tale compito deve essere svolto dal segnapunti ufficiale della partita.

Le società che non rispettano l'obbligo di inserimento dei dati o che inseriscono dati totalmente o parzialmente errati saranno sanzionate con l'ammenda prevista.

Solamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatico di refertazione delle gare è possibile procedere alla refertazione manuale tramite i modelli H8 e H9.

Art. 85 – Comunicazione dei dati statistici e informativi

Skate Italia, anche attraverso soggetti delegati, provvede alla diffusione di informazioni e di statistiche relative ai campionati. Le società hanno l'obbligo di fornire, nei tempi e con le modalità determinate da Skate Italia, tutte le informazioni che verranno richieste. Il mancato invio delle informazioni richieste è sanzionato con l'ammenda prevista.

PARTE IV - COMUNICAZIONE

TITOLO XI – NORME PER I RAPPORTI CON I MEDIA

Le presenti norme definiscono gli obblighi e le modalità operative cui sono soggette le società di serie A1 e di serie A2 maschile e di serie A femminile per quanto riguarda i rapporti con le testate televisive e giornalistiche e stabilisce le procedure e i limiti per la diffusione delle immagini delle partite.

La gestione dei rapporti con i media è affidata all'ufficio comunicazione Skate Italia (hp.comunicazione@fisr.it).

Art. 86 – Oggetto della regolamentazione media

I diritti TV e di immagine dei campionati nazionali di serie A1 e serie A2 maschile e di serie A femminile sono di esclusiva competenza di Skate Italia, che se li riserva esclusivamente per finalità istituzionali di promozione e comunicazione e non per finalità commerciali. Spettano alle società sportive affiliate i diritti TV e di immagine, non in esclusiva, delle partite ospitate, secondo le modalità del presente regolamento e delle disposizioni attuative rilasciate da Skate Italia.

Sono oggetto di queste norme:

- la disciplina delle telecronache dirette da parte di emittenti esclusiviste nazionali;
- le norme relative alle riprese delle finali delle coppe europee;
- gli obblighi relativi alla gestione dei rapporti con i media;
- le modalità di autorizzazione alla diffusione delle partite (radio, tv, internet);
- la regolamentazione del diritto di cronaca;
- gli obblighi relativi alla distribuzione delle immagini sulla web tv ufficiale del campionato

OBBLIGHI E MODALITA' OPERATIVE CONNESSE AL RAPPORTO CON EMITTENTE ESCLUSIVISTA NAZIONALE

Art. 87 – Gare in telecronaca diretta

Le società di serie A1 hanno l'obbligo di consentire la diretta da parte di una eventuale emittente esclusivista nazionale delle partite che si svolgono nel proprio impianto di gioco, adeguando a questo scopo il giorno e l'orario di inizio delle partite secondo quando richiesto dal STHP.

Gli uffici stampa delle società che giocano una partita trasmessa in diretta devono fornire tutta la collaborazione necessaria ai giornalisti e al personale impegnato nella realizzazione della diretta. L'ufficio comunicazione Skate Italia ha il compito di coordinare il lavoro di supporto al personale della emittente esclusivista nazionale.

Art. 88 – Spazi pubblicitari a favore di Skate Italia

In occasione delle partite trasmesse in telecronaca diretta su emittente esclusivista nazionale, la società ospitante ha l'obbligo di riservare gratuitamente a Skate Italia spazi per l'esposizione di materiale pubblicitario in posizione di massima visibilità televisiva. Tali spazi non possono essere inferiori a 4 (quattro) metri lineari.

Nel caso in cui dovessero intervenire accordi di sponsorizzazione saranno emesse apposite norme.

Art. 89 – Fornitura delle immagini a TV locali in occasione di dirette su emittente esclusivista nazionale

In occasione delle partite trasmesse in telecronaca diretta su emittente esclusivista nazionale, le emittenti locali che fanno riferimento alle società coinvolte potranno richiedere una postazione audio/video (priva di grafica e commento) per la realizzazione della propria telecronaca registrata, oppure l'invio del segnale tramite streaming HD (privo di commento).

La richiesta dovrà essere anticipata all'ufficio comunicazione Skate Italia che fornirà il preventivo

del costo richiesto dal service per questo tipo di servizio.

MODALITA' OPERATIVE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA

Art. 90 – Obbligo di ufficio stampa e addetto stampa

Le società di serie A1 e di serie A2 maschile e di serie A femminile hanno l'obbligo di avere a disposizione un ufficio stampa diretto da un addetto stampa, che dovrà essere un giornalista (pubblicista o professionista) o un esperto del settore. L'addetto stampa sarà la persona di riferimento della società per l'Ufficio Comunicazione Skate Italia HP.

Art. 91 – Accredito dei collaboratori dell'ufficio comunicazione Skate Italia

I collaboratori dell'ufficio comunicazione Skate Italia, muniti di apposito pass valido per l'intera stagione, hanno diritto di accesso alle zone riservate alla stampa previa richiesta di accredito presso la società che ospita l'evento.

I collaboratori dotati del pass "all areas" hanno diritto di accesso a tutte le aree interessate all'evento, comprese le zone riservate e il campo di gara, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Non è consentito rifiutare l'accredito ai collaboratori dell'ufficio comunicazione Skate Italia che ne facciano richiesta.

Art. 92 – Accredito di giornalisti, fotografi o persone riconosciute dall'ufficio comunicazione Skate Italia

I giornalisti iscritti all'ordine, i fotografi inviati da testate regolarmente registrate e le persone riconosciute dall'ufficio comunicazione Skate Italia che intendono seguire un evento posto sotto il controllo di Skate Italia devono richiedere l'accredito alla società che ospita l'evento almeno 24 ore prima dell'evento stesso.

Non è consentito rifiutare l'accredito a giornalisti iscritti all'ordine, i fotografi inviati da testate regolarmente registrate e le persone riconosciute dall'ufficio comunicazione Skate Italia che ne facciano richiesta.

L'ufficio comunicazione Skate Italia provvederà a trasmettere alle società l'elenco delle persone riconosciute ai fini del rilascio degli accrediti.

Art. 93 – Riprese private da parte dei club con finalità di studio

Le riprese televisive private effettuate da incaricati dei club per motivi di analisi e studio della propria partita non necessitano della autorizzazione dell'ufficio comunicazione Skate Italia.

Il personale incaricato delle riprese dovrà accreditarsi con le modalità riportate nell'art. 98, con esclusione della presentazione della autorizzazione dell'ufficio comunicazione Skate Italia.

Il personale incaricato delle riprese non dovrà interferire con il lavoro dei soggetti che hanno accordi di esclusiva.

Il materiale audio/video ripreso con finalità di studio non può essere in alcun modo pubblicato se non in contesti di tipo tecnico/formativo.

NORME PER LE EMITTENTI CHE TRASMETTONO PARTITE DI SINGOLE SOCIETA' AFFILIATE Art. 94 – Modalità per le riprese televisive

Le riprese e la produzione video delle gare dei campionati nazionali di serie A1 e serie A2 maschile e di serie A femminile sono realizzate secondo le modalità del presente regolamento e delle disposizioni attuative rilasciate da Skate Italia.

Art. 95 – Obbligo al rispetto delle norme

I soggetti privati (emittenti televisive, radiofoniche, web broadcaster e simili) che intendono contrarre accordi con le società di Skate Italia sono tenuti al rispetto delle presenti norme.

Ogni violazione alle disposizioni contenute nelle presenti norme comporta la immediata revoca delle autorizzazioni concesse con conseguente inibizione all'ingresso alle piste di gioco.

I soggetti non esclusivisti sono tenuti ugualmente al rispetto delle presenti norme con le eccezioni più avanti indicate.

Art. 96 – Rilascio del nulla osta per la trasmissione

L'autorizzazione alle trasmissioni di hockey pista riguarda tutta l'attività che si svolge sotto il controllo e la gestione di Skate Italia ed è concessa dall'ufficio comunicazione Skate Italia alle emittenti che ne facciano richiesta previa presentazione della seguente documentazione:

- Accordo tra il club affiliato a Skate Italia e il soggetto interessati riferito alla stagione agonistica in corso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti;
- Attestazione del soggetto interessato riportante la ragione sociale, gli estremi del legale rappresentante, l'indirizzo della sede e i contatti (telefoni, e-mail);
- Dichiarazione di impegno a non diffondere immagini di gare riprese e trasmesse da eventuale emittente esclusivista nazionale:
- Dichiarazione di completa adesione alle norme contenute nel presente articolato.

L'ufficio comunicazione Skate Italia, ricevuta la documentazione, provvede a rilasciare l'autorizzazione dandone informazione a tutte le società interessate.

Art. 97 – Consegna dei video delle gare

I soggetti esclusivisti che ottengono l'autorizzazione dall'ufficio comunicazione Skate Italia a riprendere le partite sono tenuti a mettere a disposizione il file completo della gara al club detentore dei diritti di esclusiva e alla squadra avversaria al termine della partita.

Art. 98 – Richiesta di accredito

I soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'ufficio comunicazione Skate Italia per accedere alle postazioni audio/video all'interno degli impianti di gioco dovranno accreditarsi per tempo presso gli uffici stampa delle società ospitanti corredando la richiesta con copia della autorizzazione rilasciata.

Art. 99 – Esercizio del diritto di cronaca per altri soggetti

I soggetti che non sono titolari di accordi con i club possono accedere agli impianti per l'esercizio del diritto di cronaca, fermo restando il rispetto delle seguenti disposizioni:

- Obbligo di accreditarsi nei modi indicati dall'art. 90.
- Divieto di utilizzare per le proprie riprese le postazioni TV messe a disposizione dei soggetti autorizzati.
- Divieto assoluto di trasmettere in diretta e divieto di trasmettere in differita più di 5 minuti di immagini riferite alla medesima gara, anche in momenti diversi.

Art. 100 – Regolamentazione della trasmissione in diretta delle partite da parte di emittenti che fanno riferimento alle singole squadre

Le emittenti che fanno riferimento a una squadra e che sono state autorizzate dall'ufficio comunicazione HP hanno il diritto di trasmettere con mezzi propri il segnale prodotto secondo le disposizioni dell'art. 94 di tutte le partite interne ed esterne della squadra, ad eccezione di quelle trasmesse da emittenti esclusiviste nazionali o inibite dal STNH. Il segnale verrà fornito via internet completo di commento, e dovrà essere trasmesso senza alcuna modifica e nella sua interezza. In ogni caso, Skate Italia conserva il diritto di trasmettere ogni partita attraverso i propri canali di diffusione poiché l'autorizzazione non comporta alcun tipo di esclusiva.

PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEI VIDEO SULLA WEB TV UFFICIALE DEL CAMPIONATO

Art. 101 – Dirette streaming e highlights sulla web TV del campionato

Le società di serie A1 e di serie A2 maschile hanno l'obbligo di trasmettere in diretta streaming le partite interne di tutta la stagione (Supercoppa, Stagione Regolare, Play Off Scudetto, Coppa Italia).

Entro le ore 13 del giorno successivo, le società di serie A1 devono procedere all'upload degli highlights. Per le società di Serie A2 maschile e le società di serie A femminile l'obbligo è di procedere all'upload degli highlights entro le 36 ore dalla disputa della gara. Le società di serie A femminile devono procedere anche all'upload dell'intera gara negli stessi tempi.

Le dirette streaming e gli highlights devono attenersi alle linee guida che verranno predisposte entro il 31 luglio di ogni anno.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, compresa l'inadempienza rispetto alle linee guida sopra citate, comporta l'ammenda prevista.

Art. 102 – Esenzione dagli obblighi in caso di diretta su emittente esclusivista nazionale

Quando la gara viene trasmessa in diretta su emittente esclusivista nazionale vengono meno gli obblighi previsti dall'art. 101.

Art. 103 – Comunicazione del nome del responsabile delle dirette streaming e dell'upload dei video

Almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione, tutte le società di serie A1 e di Serie A2 maschile e di serie A femminile dovranno inviare all'ufficio comunicazione Skate Italia i riferimenti dell'addetto stampa, del responsabile delle dirette streaming (solo Serie A1) e dell'upload dei video. Le persone comunicate saranno gli unici interlocutori responsabili cui verranno inviate le istruzioni e le credenziali d'accesso ai servizi video.